GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 131 — 5 giugno 1879

PARTE UFFICIALE

Il Num. **4900** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 156 della legge 6 aprile 1879, num. 4817 (Serie 2ª), del tenore seguente:

" È concessa al Governo del Re la facoltà di raccogliere in " unico testo la legge del 25 luglio 1875, n. 2786, la presente " e la relativa tariffa con la più conveniente divisione in ar- " ticoli, nonchè di coordinare le altre disposizioni della " stessa legge del 1875 e quelle del relativo regolamento 19 " dicembre 1875, n. 2840, in conformità delle fatte modifi- " cazioni ed aggiunte. "

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, è approvato il testo seguente:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I notari sono uffiziali pubblici, istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi.

Art. 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi d'archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da Accademie, biblioteche, musei od altri Istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da Istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefizi vacanti, e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di Pretura.

Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un Archivio.

Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'Archivio sono, per decreto Reale, riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto più vicino della stessa provincia.

Nei distretti che hanno quindici o più notari, e dove può prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'Archivio a sostenere le spese relative, può il Ministero invitare i comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il Governo in grado di conservarlo.

Tuttavia, dove le circostanze lo consiglino, con decreti Reali, previo il parere della Corte di appello, può essere ordinata la riunione di uno o più Collegi, Consigli ed Archivi a quelli del capoluogo della provincia o di altro vicino distretto. Gli Archivi provinciali possono avere Archivi sussidiari in altre città del distretto.

Nel caso di riunione di uno o più distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dell'articolo 26, e le attribuzioni date dalla legge al Tribunale in materia notarile saranno esercitate da quello della sede dello Archivio.

Sarà inoltre istituito un Archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'Archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.

Art. 4. Un decreto Reale, da pubblicarsi colla presente legge, determinerà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

Dei notari.

CAPO I. — *Della nomina dei notari.*

Art. 5. Per essere nominato notaro è necessario:

1. Essere cittadino del Regno ed aver compiuta l'età di ventiquattro anni.

Chi ha compiuti gli anni ventuno può essere nominato notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di ventiquattro anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuti, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed avere superati gli esami;

4. Avere ottenuta l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Avere fatta la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del Collegio.

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà inscriversi, a forma del precedente n. 4, presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica;

6. Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Nelle isole dove non esiste alcun notaro, potrà, con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della Pretura, se vi è, il sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneità. Lo stesso decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, sarà considerato come notaro.

Art. 6. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui è inscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione, e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione allo esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al Tribunale civile, che pronunzierà in camera di Consiglio.

Art. 7. L'esame è dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del Tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello, o di un giudice da lui delegato, di un membro del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto, da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello è il presidente della Commissione.

Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, nonchè sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari.

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volontà che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9. Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorsi sei mesi dal rigetto medesimo.

Art. 10. Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

La domanda pel concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 11. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva alla approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame.

Art. 12. La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, sentito il pubblico Ministero, esprimerà in camera di Consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 13. I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Art. 14. Il cambio di residenza fra due notari che vi consentano può essere autorizzato con decreto Reale, sentito il parere dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Capo II. — *Dell'esercizio delle funzioni notarili.*

Art. 15. Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

1. Dare cauzione nel modo stabilito in appresso;

2. Prestare giuramento davanti al Tribunale civile *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni*;

3. Far registrare alla cancelleria dell'Archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'art. 21;

4. Ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'Archivio;

5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'Archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6. Provvedersi dall'Archivio i repertori indicati nell'art. 53.

Art. 16. La cauzione è data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di denaro nelle Casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, con ipoteca sopra beni immobili.

Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 17. La cauzione deve rappresentare una rendita:

Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;

Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;

Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

Di lire 100 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

Art. 18. L'idoneità della cauzione è dichiarata dal Tribunale civile in camera di Consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.

Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2027 del Codice civile.

Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la farà eseguire a spese del notaro.

Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al rimborso delle spese sostenute dall'Archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaro o de' suoi eredi;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'Erario dello Stato;

4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile;

5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. 20. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato, nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'Archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'Archivio.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potrà il notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'Archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio.

Art. 21. Quando siano adempiute le formalità stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del Collegio, e fa inserire nel Giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del Tribunale civile l'avviso dell'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capiluoghi dei comuni in cui il notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del Tribunale civile.

Art. 22. Le disposizioni degli articoli 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da uno ad altro uffizio.

Il notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio notarile, sarà pure trasmessa al presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.

Art. 23. Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico;

2. Se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non inscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Art. 25. È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal numero 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Art. 26. Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del Collegio notarile cui è ascritto.

Art. 27. Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del Registro od altri pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile per supplire al notaro assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, delegherà un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.

Capo III. — *Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.*

Art. 28. Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaro, il Consiglio notarile o delegherà un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvederà con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaro che deve allontanarsi per servizio militare.

Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Al notaro divenuto cieco, sordo, assolutamente impedito a scrivere può, sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito, e partecipa alla metà degli onorari.

Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

Art. 30. La rimozione ha luogo:

1. Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;

2. Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile;

3. Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.

I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.

Art. 31. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaro sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del Pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129.

L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del notaro fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.

Art. 32. La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Art. 34. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo d'inserzione nel Giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del Collegio notarile.

Art. 35. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravità delle circostanze.

Art. 36. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione, o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'uffizio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'Archivio a norma dell'articolo 92.

Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'articolo 60.

Art. 37. Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'Archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto Archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, dopo che sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolo dev'essere presentata alla cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffizi del Registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolo devono farsi alla cancelleria del Tribunale.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione senzachè siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunzierà lo svincolo, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, od esecutoria provvisoriamente.

Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sarà osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contradditorio degli interessati, se vi ha luogo.

Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronunzierà sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sarà presentata al Tribunale della situazione dell'immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione.

Art. 39. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

TITOLO III.

Degli atti notarili.

Capo I. — *Della forma degli atti notarili.*

Art. 40. L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

Art. 41. Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

Art. 42. I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il coniuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del

giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;

2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro, e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo se già non si trovi negli atti del notaro rogante;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;

6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente n. 11, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni;

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel n. 8;

11. Negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti si reputano non avvenute.

Art. 45. Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'articolo 43.

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Art. 47. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattar con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone e di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.

Art. 48. Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 49. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

1. Se è stato rogato dal notaro prima di essere scritto nel ruolo a norma dell'articolo 21;

2. Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

3. Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 24.

La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4. Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43;

5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

6. Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Art. 50. È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

Art. 51. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno.

Capo II. — *Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.*

Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed inscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.

Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, nonchè delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. Il numero progressivo;

2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;

3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto, e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;

5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è inscritto, e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio.

Art. 54. Ogni repertorio, prima d'essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Art. 56. Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nel-l'ultimo biennio.

Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.

I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.

Il Ministero della Giustizia, o il Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

Art. 57. Di ciascuna verificazione verrà steso un processo verbale in carta libera nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaro, e la indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Art. 58. Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del Re.

Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell'Archivio del Ministero che l'ha ordinata, o in quel luogo che da esso verrà designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

CAPO III. — *Delle copie, degli estratti e dei certificati.*

Art. 59. Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione, nè la lettura, nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Art. 60. Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del Tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile.

Quando il presidente del Tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.

Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile delegherà, per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del Collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo più vicino alla sua residenza.

Art. 61. Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaro già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll'intervento del pretore del mandamento.

Art. 62. Il notaro depositario o delegato a norma dell'art. 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaro interdetto o impedito.

Art. 63. Le disposizioni dell'art. 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Art. 64. Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè, riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, « *in conformità dell'originale;* » se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO IV. — *Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.*

Art. 65. Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Art. 66. L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del n. 10 dell'articolo 43.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaro, saranno state registrate, ai termini dell'articolo 66 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di Registro.

Art. 67. Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

CAPO V. — *Degli onorari e delle spese.*

Art. 68. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.

Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 69. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà con-

siderato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro.

Art. 70. Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 71. Il notaro dovrà apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.

Art. 72. Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch'egli avesse eseguite soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese, prima di essere presentata al presidente del Tribunale, dovrà essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 74. Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

TITOLO IV.

Delle adunanze dei Collegi, dei Consigli e degli Archivi notarili.

Capo I. — *Delle adunanze dei Collegi.*

Art. 75. I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un Collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

Le adunanze del Collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.

Art. 76. L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal Collegio stesso, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

Art. 77. Il Collegio è presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli inscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il Collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II. — *Dei Consigli notarili.*

Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di membri ordinari e di supplenti.

Il numero dei membri ordinari è di sei nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.

I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.

Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del Collegio notarile.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

Art. 79. I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in uffizio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in uffizio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 80. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

Art. 81. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovine anzichè al più anziano.

Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Art. 82. Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del Consiglio, convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del Consiglio, stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 83. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità.

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti;

7. Riceve pure dal conservatore dell'Archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'Archivio dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello e del Ministero di Grazia e Giustizia nell'interesse dello Stato, per la parte che lo riguarda, in ordine ai sopravanzi di cui nell'articolo 90.

Art. 85. Il tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

Art. 86. Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello in camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.

Capo III. — *Degli Archivi notarili.*

Art. 87. Ogni Archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'Archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Il conservatore ed i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'Archivio.

Art. 88. Il conservatore dell'Archivio è nominato con decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato da Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 38.

Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.

Art. 89. Gli altri impiegati dell'Archivio sono nominati dal Consiglio notarile, sulla proposta del conservatore dell'Archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi se non con provvedimento del Consiglio, sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'Archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello, ed approvati dal Ministro di Grazia e Giustizia, per gli effetti di cui nelle disposizioni seguenti.

La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'articolo 84, n. 7, sarà dal capo dell'Archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli Archivi distrettuali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'articolo 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvederà alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli Archivi notarili, versati nelle casse dello Stato.

Il provvedimento sarà dato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Art 91. Nell'Archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del Registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli Archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'Archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

La disposizione del n. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli atti notarili, che i cancellieri delle Curie vescovili, e quelli di altri Collegi ed uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex pontificie, abbiano ricevuto nella qualità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffici ecclesiastici.

Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori ed in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'Archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli Archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50 e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'Archivio.

Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nu-

meri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 86, si fa, nella sede dell'ufficio del notaro, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli al conservatore dell'Archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaro o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'Archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

Art. 93. Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificazione di quelli non ancora verificati in presenza del conservatore dell'Archivio.

Art. 94. Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'Archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Art. 95. Il presidente del Consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'Archivio; al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'Archivio al procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

Art. 96. Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'Archivio, e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

Nella qualità di tesoriere dell'Archivio riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'Archivio a norma della tariffa; fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.

Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al Collegio notarile.

Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura, e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. 59.

Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.

Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati ad un notaro o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del Tribunale civile.

Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.

Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'Archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e de' suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti di Archivio gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati anderanno a vantaggio dell'Archivio.

Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 99. Ogni Archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli Archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto Reale indicato nell'art. 145.

Art. 100. Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'Archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

Art. 101. Gli Archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del Registro del mandamento dovranno loro trasmettere, a termini della legge sul Registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Art. 102. A conservatore e tesoriere dell'Archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

Art. 103. Il conservatore dell'Archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'art. 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

Art. 104. Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato e le partecipazioni di cui all'art. 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'art. 90, ed alle altre spese per l'Archivio.

Art. 105. Gli Archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'Archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

TITOLO V.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli Archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

Disposizioni generali.

Art. 106. Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli Archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai Tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 107. Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo uffizio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari.

Capo I. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 108. Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i propri doveri sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
3. L'ammenda o la multa;
4. La sospensione e la destituzione.

Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. 109. L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

Art. 110. È punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e num. 2 dell'articolo 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertorii contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

Art. 111. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

1. Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27;
2. Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48;
3. Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
4. Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54;
5. Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.

Dai sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Art. 112. È sospeso di diritto il notaro:

1. Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;
2. Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Art. 113. Può essere sospeso il notaro:

1. Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;
2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 116, anche durante il giudizio d'appello.

Art. 114. La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 115. È punito colla destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110;

Il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111;

Il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;

Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

Art. 116. È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.

Art. 117. Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego.

Art. 118. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con lo avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.

L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

Capo II. — *Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.*

Art. 119. L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'uffizio o dal Pubblico Ministero, o dietro denunzia delle parti e previo avviso dato al notaro.

Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.

Art. 120. Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al Tribunale civile, il quale provvederà in camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

Copia della sentenza pronunciata dal Tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.

Art. 121. Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedi-

mento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

La non comparizione del notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.

Art. 122. Se il notaro è membro del Consiglio notarile la censura è applicata dal Tribunale civile in camera di consiglio, sulla istanza del Pubblico Ministero.

Qualora non comparisca è punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale civile in camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Potrà però il notaro, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio la ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.

Saranno presentati alla cancelleria del Tribunale copia del provvedimento anzidetto; e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda.

Art. 124. Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del Tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al lo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Art. 125. Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. 126. Il Tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in camera di consiglio.

Art. 127. La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione.

L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del Pubblico Ministero.

L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della Corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza.

Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 128. Si può ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze delle Corti d'appello per incompetenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente, e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.

Art. 129. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'articolo 123 le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in camera di consiglio.

Art. 130. Le contravvenzioni contemplate nell'articolo 117 sono di competenza del Tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 131. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'art. 112.

Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare la omissione.

La sospensione del notaro nel caso espresso dall'art. 113, n. 2, può essere pronunziata anco dal Tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.

Art. 132. La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un Tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

Art. 133. Il notaro destituito in via disciplinare, nei casi contemplati dall'art. 115 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaro; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in camera di consiglio, sentito il procuratore generale.

Art. 134. Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli Archivi, in quanto vi possono trovare applicazione.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero prescritto dal Regio decreto indicato nell'articolo 4.

Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del

Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la tabella annessa al Regio decreto, di cui nell'art. 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti notarili, la cui popolazione, unita a quella del comune ecceda 8000 abitanti.

Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'articolo 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.

Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno della attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli, o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.

Art. 136. I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'uffizio notarile.

Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale, e quelli che già si trovano esattori di pubblici tributi, per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entrò in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.

Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo e farà procedere alle pubblicazioni ai termini dell'articolo 21.

Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purchè facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

La dichiarazione in questo caso dovrà esser fatta nel termine di tre mesi.

Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalità stabilite dal citato articolo 21.

Art. 137. I notari che, secondo le leggi anteriori, hanno data una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'articolo 39.

Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel Regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1879, il notaro sarà con Regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31.

Art. 139. Il Tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaro un termine per presentarli.

L'avviso del Tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

Questi trasmetterà tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col Regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.

Qualora per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138 rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal Regio decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. 141. Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaro deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

Il notaro, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

Art. 142. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Art. 143. Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, Collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i Collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Art. 144. Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i Collegi per cura dei presidenti dei Tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dai Presidenti dei Tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Art. 145. Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi.

Gli attuali capi d'Archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88.

I capi degli Archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. 146. È data facoltà al Governo di conservare gli attuali Archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'Archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.

Art. 147. Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dall'art. 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facoltà compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 150.

Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.

Art. 150. I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'art. 4, con che ne facciano domanda e si uniformino alle prescrizioni dell'art. 15.

Art. 151. Agli attuali sostituti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo l'attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà, in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'articolo 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

Art. 152. Le spese di primo stabilimento degli Archivi di distretto instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli Archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Art. 153. Il patrimonio spettante ad Archivi notarili ora esistenti nel Regno si devolve di diritto, ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari, agli Archivi di distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.

Art. 154. È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante.

Art. 155. Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

Non è però derogato nelle provincie napolitane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di Banco.

TARIFFA NOTARILE
annessa alla legge sul riordinamento del notariato.

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.

Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

3° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° Onorario ad ore per i processi verbali ed i testamenti pubblici;

5° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° Diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.

Art. 2. Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto a cia-

scun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — *Onorari fissi.*

Art. 3. Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario è di . . . . L. 10 »

Per le procure speciali (*ad negotia*) di . . . . » 5 »

Per le procure alle liti davanti ai Tribunali ed alle Corti, di . . . . » 3 »

Per le procure alle liti davanti i pretori, di . . . . » 2 »

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di . . » 1 »

Non è dovuto alcun onorario se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

Non è dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di . . . . L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di . . . . » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimoni, di . . . . . » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di . . . . » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica . . . . » 5 »

Per gli atti di ricognizione di dominio, di cui all'articolo 1563 del Codice civile . . . . » 5 »

Per la rinnovazione del titolo, di cui all'articolo 2136 dello stesso Codice . . . . » 5 »

Per gli atti di assenso a tramutamento di certificati di rendita nominativa in titoli al portatore o viceversa, se per attergato . . . . » 5 »

Per gli atti di offerta reale, salvo nel caso di accettazione, l'applicazione degli articoli 5 e 6 . . . . . . » 5 »

Per i processi verbali di immissione in possesso . . » 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri . . . . » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto . . . . » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo . . . . . » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti . . . . . » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato . . . » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede le lire 1000 . . . . » 5 »

Se eccede detta somma . . . . » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile . . . . » 8 »

§ 2. — *Onorari proporzionati sul valore.*

Art. 5. Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.

Se eccede le lire 1000, ma non le lire 5000, oltre le lire 8 sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, centesimi 50.

Se eccede le lire 5000, ma non le 10,000, oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5000 sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 30.

Se eccede le lire 10,000, ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 25.

Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 15.

Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 10, ma il totale non potrà eccedere le lire 500.

Per gli atti di permuta, gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Art. 6. Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa, senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, di affrancamento di rendite, ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 7. Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

Ma l'onorario non può essere minore di lire 2.

Art. 8. Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rivocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al decimo.

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 9. Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per causa indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 3 per ciascun'ora in tal lavoro impiegata.

§ 4. — *Onorario ad ore.*

Art. 10. Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non ecceda il valore di lire mille.

Art. 11. Al notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale degli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

L'onorario della copia in forma esecutiva non potrà essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sarà di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio di Registro è sempre di lire 2.

Art. 14. Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2.

Art. 15. Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 2. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lira 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 16. I notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al benefizio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi, e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Art. 17. Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati è dovuto l'onorario di lira 1.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di lira 1 per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

§ 6. — *Diritti accessorii.*

Art. 18. Per l'accesso del notaro sono dovute le seguenti indennità:

1. Ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio . . . . L. 2 »
2. A distanza maggiore di 2 chilometri. . . . . . » 3 »
3. Ad una distanza maggiore di 5 chilometri . . . » 5 »
4. Ad una distanza maggiore di 10 chilometri . . » 10 »

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di seconda classe.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di » 8 »

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di . . . . » 5 »

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un testamento di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffizi di Registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli Archivi.

Art. 19. Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaro cinquanta centesimi per dritto di scritturazione.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

Art. 20. Per l'iscrizione degli atti nei repertori è dovuto al notaro il diritto di centesimi cinquanta per ogni atto.

Art. 21. Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di lira una.

Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'uffizio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 7. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 22. Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

CAPO II.

Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 23. Ai Consigli notarili sono dovuti emolumenti:

Per conciliazioni e pareri;

Per esami ed inscrizioni;

Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori.

§ 1. — *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 24. Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'art. 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta . . . . L. 2

Se l'oggetto supera il valore di lire cento . . . . » 3

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento . . » 5

Se l'oggetto supera il valore di lire mille . . . . » 10

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila . . » 20

Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila. . . » 40

La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 25. Per ogni parere chiesto da un notaro, per oggetto attenente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuto al Consiglio l'onorario di lire 6.

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 3.

§ 2. — *Per esami ed iscrizioni.*

Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20.

Per l'esame d'idoneità è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 20.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 27. Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 19.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.

Art. 28. Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 2.

CAPO III.

Degli emolumenti dovuti agli Archivi notarili.

Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro Collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso Tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

Per l'esame d'idoneità è dovuta all'Archivio la tassa di lire 30.

Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel n. 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa è fissa di . . . . . . L. 0 25
Id. se supera le lire 2 . . . . » 0 50
Id. lire 5 . . . . » 0 75
Id. lire 10 . . . . » 1 »
Id. lire 20 . . . . » 2 »
Id. lire 30 . . . . » 3 »
Id. lire 40 . . . . » 4 »
Id. lire 50 . . . . » 5 »
Id. lire 100 la tassa è proporzionale di . » 6 » per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. 31. Le tasse dovute agli Archivi dai notari sono a carico delle parti.

Art. 32. Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione, sono dovute all'Archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Art. 33. Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2, per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

Non è dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovrannno peraltro a tal fine i richiedenti essere muniti d'una speciale autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potrà anche, sentito il Consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potrà altresì l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'Archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovraindicati.

CAPO IV.

Degli emolumenti dovuti per le ispezioni degli uffici ed Archivi notarili, ed ai periti per riproduzione di atti, di impronte o disegni.

Art. 34. Per le spese di accesso o di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffizi o di Archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'articolo 18.

Per il processo verbale d'ispezione è dovuta, allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'articolo 10.

Art. 35. Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potrà mai eccedere le lire 10.

Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia o delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. 36. Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 37. Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del Collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, è dovuta allo Archivio la tassa di lire 20.

Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1879.

UMBERTO.

TAIANI.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei Conti:*

Con deliberazione del 23 novembre 1878:

Miniero Maria e Giovanna, orfane di Gaetano, lire 97 75.
Vignola cav. Francesco, già pretore, lire 1940.
Verdi Amedeo, già usciere, lire 636.
Diaz Agostino, già conservatore delle ipoteche, lire 1791.
Contini Angelo, già agente delle imposte, lire 1557.
Lanaro Anna, vedova di Galli Gustavo, lire 726.
Sire-Leoni Giovanni, già tenente, lire 1105.
Fossa Giovanni già sottocapo guardia carceraria, lire 714.
Pesci Giuseppe, già professore di Ginnasio, lire 1454.
Giuliani Maria, vedova di Giovani Luigi, lire 297 33.
Zainy cav. Michele, già colonnello, lire 5000.
Bondini Filippo, già conservatore delle ipoteche, lire 3870.
Nahi Amalia, vedova di Buonerba Alessandro, indennità lire 550.
Garelli o Ganelli Rosa, vedova di Persico Francesco, lire 217.
Caraccio Basilio, già magazziniere di privative, lire 1895.
Bosio Francesco, già scrivano locale, lire 845.
Modesti Filomena, vedova di Ranza Achille, indennità lire 1400.
Piccinelli Domenico, già usciere di Pretura, lire 420.

Revelli cav. Luigi, già capitano, lire 2250.
Piccinini Giuseppe, già assistente del dazio consumo, lire 864.
Buonodonna Gabriele, già portiere, lire 768.
Sbrindoli Caterina, già operaia nelle Manifatture tabacchi, provvigione giornaliera centesimi 34.
Chiappone Luigi, già usciere, lire 864.

Con deliberazione del 27 novembre 1878:

Gambardella Concetta, vedova di Suppa Francesco, lire 896.
Bertini Errico, già applicato nell'Amministrazione carceraria, lire 1480.
Tammetta Rosa Ma, vedova di De Fao Salvatore, ind. lire 1400.
Visicaro Giuseppa e Rosaria, orfane di Litterio, lire 162.
Zacco cav. Giuseppe, già sostituto procuratore generale di Corte d'appello, lire 3020.
Perricone Giuseppe, già vicebrigadiere di sicurezza pubblica, lire 225.
Livio Camilla, vedova di Giovanni Livio, lire 384.
Lerici Angela Santina, vedova di Vittorio Depetro, lire 1066 66.
Carrera cav. Valentino, già segretario, lire 1865.
Domini cav. Pier Luigi, già professore, lire 1935.
Brusati Erminia, vedova di Carlo Porta, lire 720.
Naso Domenico, già cancelliere, lire 1152.
Sgrò Costanza, vedova di De Cardona Luigi, lire 297 50.
Castiglioni Lorenzo, già bidello, lire 940 80.
Capecchi Luisa, vedova di Silli Eugenio, lire 310.
Donzelli Savina, vedova di Ghezzi Giacomo, lire 180.
Ferrari Rachele, vedova di Piccioli Nicolantonio, lire 920 83.
Minoja Rosa Felicita, vedova di Gatti Luigi, lire 493.
Fiori Decia, vedova di Gualtieri Ludovico, indennità lire 623.
Milon Rita, vedova di Cerniglia Antonio, lire 340.
Frati Antonio Maria, già segretario, lire 1071.
Ferrazzi Francesco, già magazziniere di privative, lire 2189.

Con deliberazione del 30 novembre 1878:

Semprebene Ma Albina, vedova di Petrosi Gaspare, lire 141 90.
Disperati Gaetano, già protocollista d'Intendenza, lire 1550.
Papa comm. Federico, già prefetto, lire 5100.
Moffa Costantino, già capitano, lire 2250.
Favilli Zaira, vedova di Pocceschi Omero, lire 180.
Santullo Maria, orfana di Pellegrino, lire 173.
Canepa Giovanni, già maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1120.
Pinto cav. Giuseppe, già ispettore demaniale, lire 1996.
Brancati o Brancato Maria, vedova di Corpaci Gaetano, lire 258.
Camuri o Camurri Paolo, già archivista, indennità lire 4727.
Morgantini Rosa, vedova di Nieri Giovanni, indennità lire 3444.
Ferrari Elisabetta, vedova di Villa Giulio, lire 843.
Zambrano, orfane di Ferdinando, lire 531 25.
Montarolo Pietro, già capo stazione, lire 1440.
Valdes Serapio, già brigadiere doganale, lire 630.
Pascariello Vincenzo, già guardia doganale, lire 165.
Turbiglio Angela, vedova di Rossi Francesco, lire 800.
Zonza Santa, ved. di Zenoglio o Ginocchio Domenico, lire 82 50.
Trovatino Filomena e Carmela, orfane di Giuseppe, lire 127 50.
Manfredini Teresa, vedova di Carlo Battilani, lire 420.
Pizzoli Ma Cristina, vedova di Palma Vincenzo, lire 170.
Martinetti Filippo, già brigadiere doganale, lire 720.
Pertile cav. Giovanni, già 1° segretario d'Intendenza, lire 3395.
Vallesi, orfani di Cesare, indennità lire 3272.
Zenoni Ma Teresa, vedova di Tommaso Colombo, lire 259 26.
Colombo, orfani del suddetto, assegno di educazione lire 125 e trimestre funerario lire 194 44.
Rovero Giuseppe, già capo usciere, lire 1152.
Calza cav. Giovanni, già capitano, lire 2250.
Corso Giovanna, vedova di Apollonio Bernardo, provvigione mensile lire 11 40.
Cascone Giorgio, già guardia di sicurezza pubblica, lire 180.
Cavallaro Francesca, vedova di Bolzini-Corradone Filippo, lire 188 33.
Marincola Tizzano Veronica, orfana di Tommaso, lire 184 16.
Versari comm. Camillo, già professore di Università, lire 4148.
Lodi Rosa vedova di Antonio Chiesa, indennità lire 2100.
Li Donni orfani di Niccolò, lire 533.
Cruzzola Ma Teresa, vedova di Stefano Corner, lire 864 19.
Conti Diego, già cancelliere di mandamento, lire 1027.
Ruggero o Ruggiero Vincenzo, già nostromo di finanza, lire 774.
Balzani Filomena, vedova di Siccardi Giovanni, lire 505.

Con deliberazione del 4 dicembre 1878:

Ripari Carolina, vedova di Ballarini Luigi, lire 1356.
Veggiani Giuseppe, già giudice di Tribunale, lire 680.
Bonizzi Benvenuto Cesare, già maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1080.
Guidi Angelo, già appuntato di sicurezza pubblica, lire 600.
Gandolfo Camillo, già colonnello, lire 4520.
Cananzi Ma Giuseppa, vedova di Lombardi Vincenzo, lire 677.
Buonamano Domenico, già guardiano di sanità, lire 472.
Traq o Tracqui Domitilla, vedova di Tavella Bernardo, lire 225.
Tavella, orfani di Bernardo, lire 225.
Bontà Antonia, vedova di Marcantonio Marrè, lire 285 69.
Brenni, orfani di Giovanni, lire 405.
Del Vesco Teodora, vedova di Teodoro Da-Prà, lire 172.
Coppola Maria, vedova di Olia Giuseppe, lire 266.
Pavoni Ma Anna e Giuseppina, orfane di Edmondo, lire 351 12.
Scirpo Itria, vedova di Portuese o Portoghese Nicolò, lire 60.
Dembeck Giovanni, già sottotenente, lire 1300.
Grindel Giovanna, vedova di Angelo Volpi, lire 960.
Sampelegrini Ambrogio Carlo, già brigadiere doganale, lire 630.
Porena Ignazio, già computista, lire 3600.
Fontana Teodoro, già capitano, lire 2075.
Di Giulio Teresa, vedova di Scatena Angelo, lire 400.
Andreasi Alessandro, già tenente doganale, lire 1650.
Batacchi Nicola, già tenente, lire 1560.
Rabboni Giovanni, già guardia campestre, lire 319 44.
Galli Carlo, già ragioniere geometra del Genio, lire 1733.
Piolanti Vincenza, vedova di Pietro Damiani, indenn. lire 1000.
Almonte cav. Antonio, già revisore al Parlamento, lire 2281.
Passano Marcello, già capitano, lire 1900 02.
Zuccotti Giuseppe, già guardia doganale, lire 540.
Fabri o Fabris Rosa, vedova di Doro Vincenzo, lire 207.
Manini Rachele, vedova di Pavesi cav. Giovanni, lire 1600.
Sanna Antonio, già furiere, lire 405 20.
Memat fu Margherita (Eredi), veda di Giuseppe Benelli, lire 690 67.
Tresoldi Giuseppe, già tenente, lire 1380.
Campetti Carlo Giuseppe, già usciere, lire 772 80.
Landi Giuseppe, già maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 725.

Con deliberazioni del 7 dicembre 1878:

Carboni Pietro, già commesso di computisteria, lire 180.
Oberto cav. Giacomo, già professore di ginnasio, lire 1951.
Jammy Giovanna, veda di Vitagliani cav. Ruggero, lire 1379 94.
Franchino Luigi, già luogotenente, lire 1060.
Pizzarelli Luigi, già delegato di sicurezza pubblica, lire 1239.
Aburati Tommaso, già usciere, indennità lire 1800.
Finella cav. Michele, già tenente colonnello, lire 4000.
Mangiapan Giorgio, già tenente, lire 562 50.
Baratelli Gio. Battista, già tenente, lire 945.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO N° 90 (4° *trimestre* 1878) *degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il* 31 *dicembre* 1878.

N° d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Data	Vol.	N°	Durata Anni	TITOLO DEL TROVATO
1	Dechamp Giraud a Calais (Francia)	Firenze, Museo di storia naturale	10 agosto 1868	8	330	15	Porte Bout-Mesureur coup fusil avec asple variable.
2	Carret Giuseppe dottore in medicina a Chambéry	Torino, via Bonelli, n. 2	27 id. 1870	10	335	9	Appareils de chauffage tous en tôle, à l'usage des appartements, des serres et spécialement des magnaneries.
3	Richelmi Antonio ingegnere a Genova	Genova, via Luccoli, n. 14	15 id. 1872	12	263	15	Persiana maneggievole a finestra chiusa.
4	Bessolo cav. Alessandro a Torino	Torino, via de' Fiori, n. 15	28 id.	12	286	9	Spoletta *Bessolo* a percussione.
5	Evrard Massimiliano a Saint-Etienne (Francia)	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	24 sett. 1872	12	334	15	Procédé de lavage des charbons et des minéraux.
6	Martin Samuel Barclay e Beath Mc. Gough John a S. Francisco (California)	Milano, Foro Bonaparte, n. 29	17 luglio 1873	13	334	6	Perfezionamenti nella manifattura del ghiaccio, nella disposizione per mantenere freschi i locali e simili.
7	Compagnie des fonderies et forges de terre noire *La Voulte et Besseges* a Parigi	Firenze, via Pier Capponi, n. 34	15 id. 1874	14	454	6	Application et disposition d'un four tournant chauffé au gaz ou par tout autre moyen à la fabrication du *ferro manganese* et de tous autres alliages métalliques.
8	Compagnie des fonderies et forges de terre noire *La Voulte et Besseges* a Parigi	Id. id.	15 id.	14	455	6	Nouveau procédé de transformation de fontes, fers, riblons divers, vieux rails et vieux matériaux de chemin de fer, de toutes provenances et de toutes qualités en acier ou en métal, etc.
9	Compagnie des fonderies et forges de terre noire *La Voulte et Besseges* a Parigi	Id. id.	15 id.	14	456	6	Nouveaux perfectionnements apportés à la fabrication des alliages de fer avec le manganèse, le titane, le tungstène, le silicium, etc., etc., et nouveau procédé d'agglomération des matières employées à la fabrication de ces alliages.
10	Verny Alexandre a Pont Aubenas (Francia)	Milano, Foro Bonaparte, n. 29	14 agosto 1874	15	3	15	Machine à couper le papier en long et en travers.
11	Zboril Jacob a Vienna e Geemen Joseph a Simmering (Austria)	Id. id.	20 id.	15	23	6	Perfezionamenti negli apparecchi per far germogliare e disseccare l'orzo e il grano, e per asciugare e disseccare il riso, l'orzo, il grano, le piante, le frutta, la torba, e le altre sostanze.
12	Clark Josiah Latimer e Standfield John a Londra	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	10 ottobre 1874	15	81	14	Perfezionamenti nei bacini galleggianti e nei pontoni.
13	Perrier Felix a Marsiglia	Genova, via Caneto Lungo, 14, presso il sig. Lacroix	11 febbr. 1875	15	322	10	Machine propre à la fabrication des allumettes chimiques en bois et en cire.
14	Heshuysen William Frederic a Amsterdam (Olanda)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	19 luglio 1875	16	149	6	Perfezionamenti negli apparecchi destinati a muovere i veicoli ferroviari, applicabili anche ad altri veicoli.

N° d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Data	Vol.	N°	Durata Anni	TITOLO DEL TROVATO
15	S. A. Loria ditta a Trieste	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	29 luglio 1875	16	163	10	Processo per raddrizzare ed incurvare, mediante l'applicazione del vapore, i legnami in genere, ed in particolare quelli da impiegarsi nella fabbricazione delle botti, barili e simili, ed apparecchi relativi.
16	Société M. Nicolas et G. Chamon a Parigi e Rouget Paul Frederich a Brest (Francia)	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	17 sett. 1875	16	254	6	Perfectionnements dans les compteurs à gaz.
17	Rondel Pietro a Parigi . . .	Torino, via S. Massimo, n. 49	17 id.	16	260	6	Appareil mécanique de coupe et conformateur pour prendre les mesures des vêtements.
18	Società tedesca di lavori idraulici a Francoforte s{M.	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	17 id.	16	262	7	Un nouveau hydromètre.
19	Smith John Y. a Pittsburg Pennsylvania (America)	Id. id.	24 id.	16	277	6	Perfezionamenti nei freni per ferrovia.
20	Morand Vittorio a Torino .	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	15 ottobre 1875	16	312	5	Nuova applicazione del freno a fregamento per variare e regolare la velocità delle macchine a cucire durante il lavoro.
21	Lissagaray Henri Prospero a Pantin (Francia)	Torino, via Cernaia, n. 26	22 luglio 1876	17	310	15	Nouveaux procédés de fabrication d'engrais assimilables au moyen de cuir, déchets de cuir, corne, plumes, et en général de matières azotées d'origine animale.
22	Case John di Alessandrie Frenchtown (America)	Roma, piazza della Consolazione, n. 87	22 id.	17	313	15	Nouveau chapeau perfectionné.
23	Edel Emilio a Hannover (Prussia)	Id. id.	22 id.	17	314	6	Nuovo sistema di cintura erniaria.
24	Tarizzo Ludovico e Comp. a Torino	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	22 id.	17	316	3	Compressore per foraggi e per altri usi industriali.
25	Curot Alfred fils a Abondant (Francia)	Roma, piazza della Consolazione, n. 87	22 id.	17	325	3	Four continu à charges mobiles et foyers fixes pour la cuisson des produits céramiques et de la chaux.
26	Romanin-Jacur Leone ing. a Padova	Padova, via Sª Sofia, palazzo Pesaro	8 agosto 1876	17	336	6	Apparecchio per la stagionatura dei bozzoli.
27	Bertrand Matteo di Ensival (Belgio)	Firenze, via Pandolfini	14 id.	17	345	3	Applicazione diretta del vapore tanto semplice che soprariscaldato alla separazione più sollecita ed economica del cotone e altri vegetali dalla lana.
28	Charbonnier Frères Ditta a Longchamps (Francia)	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	14 id.	17	347	6	Un genre de décoration des émaux, dit *Photocrosie.*
29	Radde Carl Heinrich Otto a Amburgo (Germania)	Id. id.	14 id.	17	348	14	Perfectionnements dans l'impression des couleurs sur papier et autres matières.
30	Martin Claudio e Martin Ippolito a Londra	Torino, via S. Massimo, n. 49	14 id.	17	349	3	Perfectionnements dans les ancres.
31	Henry Louis Joseph a Parigi	Roma, piazza della Consolazione, n. 87	14 id.	17	351	3	Un nouveau blanc destiné à remplacer la céruse dans ses diverses applications.
32	Reynolds Thomas jeune a Londra	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	29 id.	17	373	6	Perfectionnements dans les roues et essieux de voiture, etc.

Nº d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Data	Vol.	Nº	Durata Anni	TITOLO DEL TROVATO
33	Lesobre Carlo a Parigi . . .	Torino, via Po, n. 11	31 agosto 1876	17	380	3	Nouveau système de four à sole tournante et chauffage intérieur ou extérieur à volonté, destiné à la cuisson du pain, du biscuit de mer, de la pâtisserie, etc., ainsi qu'à la dessication de tous les objets qui en sont susceptibles.
34	Lesobre Carlo a Parigi . . .	Id. id.	31 id.	17	381	3	Nouveau pétrin mécanique destiné à pétrir les pâtes à pain, à biscuit de mer, à pain d'épice, à vermicelle, etc., et à faire tous mélanges de n'importe quelle nature.
35	Watkins Barney William a Jersey (America)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	31 id.	17	388	6	Perfectionnements dans les avertisseurs electro-magnétiques signalants les cas d'incendie, d'effraction, etc.
36	Preve Francesco a Genova .	Genova, via Mura Sª Chiara, n. 45	15 sett. 1876	17	392	3	Macchina verticale per ottenere la brillatura (glaçage) del riso.
37	Preve Francesco a Genova .	Id. id.	15 id.	17	405	3	Macchina orizzontale per brillare (glacer) il riso in modo automatico e continuo.
38	Pozzo ing. Giacomo e Paolo fratelli a Torino	Torino, via Nizza, n. 29	15 id.	17	406	5	Sistema grafico esplicativo dei viaggi circolari sulle strade ferrate e piroscafi.
39	Mallet Alfred Antoine Paulin a Parigi	Torino, via S. Massimo, n. 49	21 id.	17	414	6	Epuration du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'absorption des acides libres qu'il contient.
40	Kleinau et Comp. ditta a Amburgo	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	30 id.	17	421	10	Nouvelle serrure de sûreté.
41	Ragazzi Stefano a Milano .	Milano, via Sant'Andrea, n. 21	30 id.	17	433	3	Préparation et fabrication de l'aggloméré d'anthracite.
42	Ferrero Vincenzo a Roma .	Roma, via Principe Umberto, A	25 magg. 1877	18	388	3	Cronotachigrafo.
43	Fahnehjelm Gustave di Stocolma (Svezia)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	20 luglio 1877	19	5	2	Nouvelle composition explosive nommée *La Sebastine perfectionnée.*
44	Redaelli Carlo a Milano . .	Milano, via S. Vittore Grande, n. 8	20 id.	19	7	3	Macchina tipografica *Redaelli.*
45	Salvatore Lorenzo a Torre Annunziata (Napoli)	Torre Annunziata	20 id.	19	9	3	Arma da fuoco a molti colpi a moto continuo e percussione centrale, sistema *Salvatore.*
46	Parone Serafino a Torino .	Torino, via Giulio, n. 16	20 id.	19	10	15	Sapone plastico insolubile per la fabbricazione di copertoni idrofughi ed inalterabili per carri, tende, tettoie ed involucri.
47	Minard François Romain e Minard Armand Pierre a Parigi	Torino, via S. Massimo, n. 40	25 id.	19	13	6	Système de chandelier à bobèche et vis remontoir.
48	Oswald Thomas Ridley a Southampton (Inghilterra)	Id. id.	25 id.	19	18	6	Perfectionnements apportés dans la construction des navires blindés ou cuirassés et dans les plaques ou les barres de blindage, telles plaques ou barres étant applicables à la défense de terre, rivières et ports.
49	Marazzina Achille a Milano .	Milano, Corso Porta Nuova, n. 36	25 id.	19	19	2	Fabbricazione in cartonaggio (papier cassé) in genere di giocattoli, cioè agnelli, capre, cani, cavalli, ecc., sistema *Marazzina.*

N° d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI			Durata	TITOLO DEL TROVATO
			Data	Vol.	N°	Anni	
50	Hagler Harvey Klapp a Boston (America)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	25 luglio 1877	19	21	6	Perfezionamenti nelle macchine per incidere, scanalare i metalli e per tagliare il legno, la pietra ed altre simili sostanze.
51	Mauser fratelli e Comp. ditta a Oberndorf sul Neckar (Würtemberg)	Id. id.	25 id.	19	22	3	Perfezionamenti nelle armi a retrocarica.
52	Van den Berghe Pietro a Firenze	Firenze, via Borgo Pinti, n. 41	31 id.	19	32	3	Bagno galleggiante, sistema *Van den Berghe*.
53	Thompson John Calvin a Londra	Torino, via S. Massimo, n. 40	31 id.	19	36	6	Perfectionnements dans les procédés et appareils pour maintenir en place et rendre immobiles les cabines, cadres, etc., à bord des navires.
54	Lupi Tommaso a Milano .	Milano, via Passerella, n. 26	31 id.	19	38	2	Aumento di superficie di riscaldamento a mezzo di bollitori posti nell'interno dei focolai metallici rettangolari delle locomotive e locomobili, caldaie fisse e semifisse, sia per la marina che per qualunque industria privata.
55	Fania ing. Raffaele a Napoli	Napoli, via Speranzella, n. 56	31 id.	19	42	2	Apparecchio elettrico automatico con segnali per evitare gli scontri ferroviari.
56	Sodero Luigi a Napoli . .	Napoli, via Monte di Toppia, n. 30	31 id.	19	43	2	Frangitoio meccanico per spezzare la roccia calcarea e qualunque materiale duro ad una determinata grossezza.
57	Benini Pietro direttore gerente della Società anonima della fonderia del Pignone a Firenze	Firenze, via S. Frediano, n. 16	10 agosto 1877	19	51	3	Robinet a dischi.
58	Seiler Frederich a Interlaken (Svizzera) e Brown Charles ing. a Wintertour (Svizzera)	Torino, via S. Massimo, n. 40	10 id.	19	53	6	Perfectionnements dans la voie et le matériel roulant des chemins de fer à rail central, spécialement des chemins de fer à établir en pays de montagne et de neige.
59	Mambrè Ernest a Argenteuil (Francia)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	10 id.	19	56	15	Perfectionnements dans le traitement des céréales et végétaux en général pour la fabrication du sucre et de l'alcool.
60	Dulken Augusto ing. a Düsseldorf (Prussia)	Roma, via Due Macelli, n. 79	16 id.	19	63	6	Iniettore *Dulken*.
61	Casiraghi Gerolamo a Monreale	Monreale (Palermo)	16 id.	19	66	3	Curvimetro (graduato).
62	Pappatino Francesco a Napoli	Napoli, via Tribunali, n. 290	16 id.	19	69	2	Motore a braccio.
63	Rimoldi Luigi a Milano . .	Milano, Porta Garibaldi (Corpi Santi)	16 id.	19	72	15	Piombo per piombare e suggellare colli soggetti ad operazioni doganali, carri ferroviari ed altro.
64	Camien Pierre Jacques ing. a Parigi	Firenze, via S. Leonardo da Vinci, n. 2	16 id.	19	73	3	Nouveau système de roulettes.
65	Halford Frederich Beniamin a Londra	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	20 id.	19	79	6	Perfectionnements dans les capuchons pour voyageurs, paletôt ou autres vêtements et spécialement applicables à l'usage des militaires.

N° d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Data	Vol.	N°	Durata — Anni	TITOLO DEL TROVATO
66	Benini Pietro direttore gerente della Società anonima della fonderia del Pignone a Firenze	Firenze, via S. Frediano, numero 16	20 agosto 1877	19	81	3	Strettoio da vino a losanga.
67	Reichmann cav. Federico a Tortona	Torino, via Bottero, n. 5	20 id.	19	82	7	Carta bacofila.
68	Segni Enrico ed Eligio fratelli a Castelfranco (Arezzo) e Tricca Secondo e Sesto fratelli a San Giovanni Val-d'Arno (Arezzo)	Arezzo, via Sasso Verde, n. 12	25 id.	19	87	10	Nuovo sistema di cartelli a lettere mobili di maiolica colorate a smalto.
69	David Pietro ing. a Bordeaux (Francia)	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	25 id.	19	89	15	Un système d'atelier de classement des véhicules d'un train de chemin de fer.
70	Ratti Emilio a Milano . .	Milano, via S. Paolo, n. 21	25 id.	19	91	3	Accorciamento di pianoforti a coda lunga.
71	Martorelli Francesco a Roma	Roma, via Quattro Fontane, n. 33	25 id.	19	94	2	Podopneofono.
72	Burstow Edward a Londra .	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	28 id.	19	100	6	Perfezionamenti nel metodo di fissare i *rails* delle strade ferrate e nelle chiavette a ciò impiegate.
73	Mariani Angelo a Milano .	Milano, via Rossini, n. 5	28 id.	19	102	3	Ponte locomobile a rombi snodati.
74	Barlet Hector a Chambéry (Francia)	Torino, piazza Paleocapa, n. 2	28 id.	19	104	3	Pompa per travasare birra ed altri liquidi.
75	Società anonima per la fabbricazione della dinamite Nobel	Torino, via Doragrossa, n. 39 presso il signor Anselmi	28 id.	19	105	6	Forbice-pinza per assicurare la capsula alla miccia per cartuccie da mina.
76	Nerini Carlo a Milano . .	Milano, corso Porta Nuova, n. 19	28 id.	19	107	3	Applicazione di iscrizione a perpetuo sui vetri, cristalli, metalli, legno, ecc., in oro, argento ed a colori diversi, sistema *Nerini*.
77	Pedersoli Antonio a Napoli	Napoli, via Roma, n. 50	6 sett. 1877	19	112	2	Nuovo fucile da caccia a percussione centrale, diretta interna a due colpi.
78	Zanoletti Antonio a Torino .	Torino, via Passalacqua, n. 2	18 id.	19	115	3	Estratto di caffè concentrato in tavolette.
79	Vellani Ferdinando a Palermo	Palermo, piazza Sª Teresa, quartiere di cavalleria	18 id.	19	118	3	Ferro igienico per cavallo con gomma elastica.
80	Mariani Angelo a Milano . .	Milano, via Rossini, n. 5	18 id.	19	124	3	Leva aerea locomobile a rombi snodati.
81	Bellio Enrico a Firenze . . .	Firenze, viale Michelangelo, n. 1	18 id.	19	130	5	Sistema pneumatico per la vuotatura dei pozzi neri.
82	Boulton Mattew Piers Watt di New-Park (Inghilterra)	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	18 id.	19	134	15	Perfectionnements dans les machines motrices actionnées par les produits de la combustion soit seuls ou conjointement avec d'autres fluides élastiques.
83	De Harilaoz Orazio a Napoli	Torino, via S. Massimo, n. 40	18 id.	19	138	3	Il vero congelatore.
84	Biotti Stefano e Crespi Carlo a Intra	Pallanza	29 id.	19	141	2	Barca a elice mossa coi piedi di uomo.
85	Hodson Bayley Edward a Newington (Inghilterra)	Roma, piazza della Consolazione, n. 87	29 id.	19	148	3	Perfectionnements dans les charrettes d'arrosage.
86	Bonnet Brunel ing. a Barra (Napoli)	Napoli, via Piliero, n. 18, presso il signor Vincenzo Lertora	29 id.	19	150	3	Extraction du souffre de ses minérais au moyen d'un nouveau système d'appareils et de courants forcés de gaz chauds.

N° d'ordine	COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATI Data	Vol.	N°	Durata Anni	TITOLO DEL TROVATO
87	Lacombe Jean a Lione . . .	Torino, via S. Massimo, n. 40	29 sett. 1877	19	156	6	Système de filature consistant à recouvrir un fil quelconque avec les fils tirés immédiatement du cocon.
88	Bouvret Luigi a Lione (Francia)	Portici, Stabilimento Pietrarsa	29 id.	19	160	15	Regolatore perfezionato avente per scopo di non ammettere nei cilindri delle locomotive che vapore assolutamente secco; sistema ugualmente applicabile a qualunque genere di caldaia.
89	De Rosa Giuseppe a Napoli	Napoli, via Museo Nazionale, n. 64	10 ottobre 1877	19	162	3	Il nettare carnevalesco.
90	Prunier Eugenio ing. a Lione (Francia)	Torino, via Montebello, n. 23	10 id.	19	163	3	Pompa con valvole equilibrate.
91	Ahl dottor Davide di Newille (America)	Torino, piazza dello Statuto, n. 15	10 id.	19	164	5	Eclisses perfectionées.
92	Corsico-Piccolino Pietro a Vigevano	Vigevano	10 id.	19	167	3	Nuovo miscuglio frigorifico.
93	Del Giudice comm. Francesco a Capua	Napoli, via S. Gennaro Serra, n. 75	10 id.	19	168	2	Novello avvisatore del principio degli incendi e della temperatura.
94	Tobler Emilia a Napoli . . .	Napoli, strada San Bartolomeo, n. 5	10 id.	19	178	3	Surrogato di caffè.
95	Ruch Franz Chartier Frederich e Berlit Jean a Cassel	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	10 id.	19	179	6	Procédé pour produire du café comprimé.
96	Gayda Giovanni ingegnere a Montréal (Francia)	Torino, rondò Valdocco, n. 1	20 id.	19	199	6	Un ensemble de moyens permettant le remploi des traverses en bois des voies des chemins de fer et la confection des traverses neuves en plusieurs morceaux.
97	Picco Gio. Antonio a Ivrea	Torino, via Bogino, n. 2	29 id.	19	209	2	Torchio a verricello, sistema *Pinna*.
98	Talandier Gio. Battista a Nizza (Francia)	Porto Maurizio	10 nov. 1877	19	229	15	Mouvement à crémaillère sans fin par un double arc.
99	Migliori Claudia a Milano .	Milano, via Durini, n. 7	10 id.	19	238	2	Globi di *Liebigh* preparati con estratti di verdura.
100	F. M. Tani e Comp. ditta a Roma	Roma, via Banco S. Spirito, n. 19	30 id.	19	273	6	Vermouth di Frascati.
101	Mure cav. Gio. Maria a Torino	Torino, via de' Fiori, n. 23	10 dicem. 1877	19	290	3	Nuova zangola poliedrica per burro con paletta in legno intagliata trasversale interiormente.
102	Carlander Laurentius a Stocolma	Milano, via Fate-bene-fratelli, n. 21	11 magg. 1878	20	121	2	Nouveau système automate de télégraphie accélérée pour courants permanents renverses.

Roma, addì 15 maggio 1879.

Per il Ministro: BRANCA.

Camerano Natale, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.